



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022

VISTO il decreto legislativo n. 1/2018 recante “*Codice della protezione civile*”;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022;

DATO ATTO che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell’isola di Ischia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l’allagamento e l’isolamento di diverse località e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

VISTA l’OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022 recante Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 che affida al Commissario delegato il coordinamento:

- a) degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;
- b) delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
- c) degli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della citata OCDPC n. 948 per l’espletamento delle attività il Commissario delegato può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare uno o più soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

VISTA la deliberazione del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola n° 10 del 02/12/2022 recante approvazione delle “prime misure speditive di protezione civile per consentire l’allontanamento temporaneo dalle aree interessate dall’evento calamitoso del 26



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

novembre 2022”;

VISTA l’ordinanza del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola n. 26 del 2 dicembre 2022 che in considerazione dell’avviso di allerta giallo emanato dal SORU – sala operativa regionale unificata di protezione civile, ordina l’allontanamento della popolazione dall’area rossa con mezzi propri o con navette attivate per il trasferimento nelle strutture alberghiere e nei centri di accoglienza fatta salva l’autonoma sistemazione², e delimita le zone rossa e verde;

RITENUTO di dover urgentemente provvedere a coordinare le attività necessarie al soccorso, assistenza ed accoglienza alla popolazione che si trova nel territorio dell’Isola di Ischia; assicurare soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee presso strutture di ricezione turistica, nelle more dell’individuazione di soluzioni di autonoma sistemazione per coloro la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, e per la popolazione sgomberata in forza di eventuali provvedimenti di evacuazione disposte dal Commissario prefettizio in caso di allerta gialla;

CONSIDERATO che a tal fine occorre individuare i soggetti attuatori, coordinare l’organizzazione delle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione nonché provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone e la rimozione dei detriti e materiali litoidi;

DATO ATTO che per l’impiego del Volontariato organizzato di protezione civile nelle attività previste all’articolo 2, si applicano i benefici previsti agli articoli 39 e 40 del D. Lgs. n. 1/2018;

CONSIDERATO che il Commissario delegato e gli eventuali Soggetti Attuatori individuati possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione, delle deroghe di cui all’art. 3, dell’OCDPC n. 948/2022, per la realizzazione delle attività di cui all’Ordinanza medesima;

VALUTATA l’opportunità di nominare i Soggetti Attuatori per gli interventi emergenziali ciascuno per gli aspetti di competenza;

DATO ATTO delle intese intercorse nel corso degli incontri de l 2 e 3 dicembre 2022 con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, i Sindaci dei Comuni dell’isola e gli altri soggetti menzionati negli articoli seguenti;



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

DISPONE

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Articolo 2
(Disposizioni organizzative del Commissario delegato)

1. Il Commissario delegato per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 948 del 30 novembre 2022, si avvale, oltre che dei soggetti di cui agli articoli 2 e 12, comma, 1 della medesima ordinanza, della struttura del Commissario straordinario del Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, anche ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, nonché del personale dell'Unità tecnico amministrativa di Napoli e di quello reso disponibile nell'ambito della Convenzione già stipulata con Invitalia. A tal fine il Commissario delegato provvederà con proprio provvedimento a quantificare gli eventuali ulteriori oneri a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 11 dell'OCDPC 948 del 30 novembre 2022 e a regolare le procedure di utilizzo delle professionalità necessarie ad affrontare la situazione emergenziale in atto.

Articolo 3
(Individuazione dei Soggetti attuatori)

1. Il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 948 del 30 novembre 20222 individua i seguenti Soggetti attuatori per le attività emergenziali:
 - a) il Comune di Casamicciola e gli altri Comuni dell'Isola di Ischia per l'individuazione delle sistemazioni alloggiative e assistenziali per la popolazione sfollata, anche temporaneamente in forza dei provvedimenti di evacuazione disposti ai sensi dell'ordinanza n. 10 del Commissario prefettizio del Comune di Casamicciola e di eventuali ulteriori ordinanze sindacali. I Soggetti Attuatori provvedono all'individuazione



IL COMMISSARIO DELEGATO
 OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

delle strutture alberghiere tra quelle che hanno aderito alla convenzione stipulata in data 2/12/2022 tra il Commissario delegato e Federalberghi associando i nuclei familiari a ciascuna struttura, ovvero ad altre forme di temporanea accoglienza della popolazione evacuata. I soggetti attuatori provvedono altresì ad organizzare la logistica relativa al trasporto delle persone.

b) La Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e i Comuni per le attività relative al ripristino della viabilità di rispettiva competenza, per agli altri interventi di somma urgenza connessi al dissesto idrogeologico e per tutti i servizi necessari all'assistenza e al soccorso alla popolazione.

c) L'AMCA, società in house del Comune di Casamicciola, per i servizi di gestione dei rifiuti di cui al successivo art. 5.

Articolo 4
(Compiti dei Soggetti Attuatori)

1. I Soggetti Attuatori di cui all'articolo 3:
 - a) provvedono alla ricognizione degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016 già effettuati, nonché all'attivazione degli ulteriori interventi di somma urgenza di cui ravvisino la necessità ed alla relativa segnalazione tempestiva al Commissario delegato.
 - b) provvedono senza indugio a formulare proposte al Commissario delegato per l'individuazione degli ulteriori interventi da inserire nel Piano degli interventi.
2. La Direzione Generale LLPP e Protezione Civile della Regione Campania, su richiesta dei Comuni, provvede all'individuazione degli interventi di somma urgenza, verificando il nesso di causalità con gli eventi verificatisi a far data dal 26 novembre 2022 e comunque necessari ad assicurare la pubblica e privata incolumità, effettuando a tal fine i necessari sopralluoghi. Su istanza dei Comuni, la Direzione Generale LLPP e protezione Civile della Regione Campania (Genio civile) potrà provvedere anche alla diretta esecuzione degli interventi.
3. Il Comune di Casamicciola e gli altri Comuni dell'isola d'Ischia ai fini di cui all'art. 3 comma 1 lettera b), possono richiedere, per esigenze straordinarie, interventi sulle strade comunali alla Città Metropolitana che in tal caso assumerà la funzione di Soggetto Attuatore mediante accordi tra le Amministrazioni.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

4. Il Comune di Casamicciola e gli altri Comuni dell'isola d'Ischia, possono avvalersi del supporto e del coordinamento tecnico della Direzione Generale LLPP e protezione Civile della Regione Campania, per le misure connesse con il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e per l'assistenza e il soccorso alla popolazione.
5. I Soggetti Attuatori si avvalgono, nell'espletamento delle rispettive funzioni del proprio personale e possono motivatamente avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'OCDPC n. 948/2022.

Articolo 5
(Gestione dei rifiuti)

1. I sindaci dell'isola di Ischia sono autorizzati ad individuare siti di stoccaggio provvisorio per le immediate necessità di sgombero delle strade, delle infrastrutture e degli altri luoghi invasi dalle colate detritiche.
2. ARPAC, SAPNA e ASIA dovranno assicurare ai Comuni tutte le attività di supporto tecnico-scientifico idonee alla migliore individuazione e gestione dei siti di cui al comma precedente.
3. Nell'esercizio delle funzioni di soggetto attuatore la società in house AMCA srl è altresì autorizzata a provvedere alla raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati dei materiali di cui al comma 1.
4. L'AMCA è autorizzata ad avvalersi della SMA Campania SPA, società in house della Regione, per le attività logistiche e trasportistiche anche al fine di incrementare il numero di mezzi e uomini necessari, e dell'ARPAC per ogni attività di supporto tecnico-scientifico.
5. Tenendo conto degli esiti dei sopralluoghi e dei confronti intervenuti nei giorni 2 e 3 dicembre 2022 tra la Struttura del Commissario delegato, ARPAC, SMA, Città Metropolitana di Napoli, ASIA, SAPNA e AMCA, il Soggetto attuatore, anche ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 dell'OCDPC 948 del 30 novembre 2022, potrà classificare a vista i rifiuti con i codici EER 20 03 01 e EER 20 03 99. Tali codici sono utilizzabili ai soli fini del trasporto dai luoghi in cui sono originati, inclusi i siti di stoccaggio temporaneo, agli impianti autorizzati individuati dal Soggetto attuatore, coadiuvato da SMA SPA.
6. Con il supporto di ARPAC, gli impianti individuati per il conferimento dei rifiuti con codice EER 20 03 01 potranno inoltre essere autorizzati a ricevere i rifiuti con codice EER 20 03 99 purchè



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

relativi all'emergenza in atto e per la durata strettamente necessaria al suo superamento, anche con classificazione a vista.

7. AMCA, con il supporto di ARPAC, provvede durante la rimozione dei rifiuti sul posto in cui si sono originate, ove risulti possibile, ad effettuare operazioni di raggruppamento e selezione in modo da separare frazioni omogenee di rifiuti, quali ad esempio RAEE ed ingombranti. Ad essi si applicheranno gli ordinari codici EER ai fini delle successive attività di gestione. I Centri di coordinamento RAEE sono tenuti a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.
8. Ulteriori rifiuti speciali non pericolosi e/o speciali pericolosi che dovessero rinvenirsi durante la gestione, quali a titolo di esempio autoveicoli fuori uso, devono essere trattati dai soggetti autorizzati. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al presente articolo e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 6
(Raccordo per le attività di ricerca e soccorso)

1. Per le attività di ricerca e soccorso, al fine di supportare i Sindaci dei territori interessati dagli eventi, si richiama quanto previsto dall'art. 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022,
2. Le attività di cui al presente articolo sono assicurate a valere sulle risorse di cui all'articolo 11 della medesima ordinanza n. 948/2022.

Articolo 7
(Spese funerarie)

1. Il Commissario delegato provvede, ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 citata in premessa, a rimborsare gli oneri delle spese sostenute dai familiari delle vittime per le esequie dei propri congiunti, nel limite di euro 1.500,00 per ciascuna vittima, previa istruttoria da espletare sulla base di documentazione all'uopo presentata dai medesimi, con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 11 della medesima ordinanza n. 948/2022.



IL COMMISSARIO DELEGATO
OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022

2. Presso la sede del C.O.C. e sul sito del Commissario alla ricostruzione d'Ischia www.sismaischia.it, è disponibile la modulistica per la presentazione del rimborso delle suddette spese. I suddetti moduli potranno essere presentati a mano presso l'Ufficio del Commissario Delegato a Ischia porto, presso il C.O.C. ovvero inviati a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec indicato nella modulistica.

Articolo 8
(Ulteriori disposizioni)

1. Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi.

Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziare con delibere del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale o trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato con Ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile.

Articolo 10
(Pubblicazione)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana di Napoli, e ai Sindaci dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana e agli altri soggetti destinatari delle disposizioni della presente ordinanza.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario: www.sismaischia.it e all'albo pretorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, Ischia, Barano e Serrara Fontana ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Il Commissario Delegato
On. Avv. Giovanni Legnini